



Regione Siciliana

**ASSESSORATO INDUSTRIA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'INDUSTRIA**

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 32, ARTICOLO 27

POR SICILIA 2000-2006

ASSE 4 – SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO

**MISURA 4.01 – POTENZIAMENTO DEI SISTEMI INDUSTRIALI I (FESR)
SOTTOMISURA 4.01.B.1**

Bando per la presentazione delle domande di contributo

1. PREMESSA

1.1 - L'art. 27 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 - contenente disposizioni per l'attuazione del Programma Operativo Regionale (**POR**) Sicilia 2000/2006 - autorizza l'Assessorato Regionale per l'Industria ad attivare un regime di aiuto all'investimento iniziale, conforme agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea 98/C 74/06 del 10/03/1998, consistente nell'erogazione di contributi in conto impianti di intensità non superiore ai massimali consentiti per le Piccole e Medie Imprese (**PMI**) operanti nella Regione Siciliana.

Il Complemento di Programmazione (**CdP**) adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 537 del 19 dicembre 2006 ha previsto, nell'Asse IV denominato "*Sistemi locali di sviluppo*", la sottomisura 4.01.b1 che, sulla base del regime di aiuto di cui al menzionato art. 27 l.r. 32/2000, mira a sostenere gli investimenti produttivi delle PMI industriali e dei servizi attraverso la concessione di agevolazioni per investimenti di ammontare inferiore alla soglia minima prevista, in sede nazionale, per accedere ai benefici della legge 19 dicembre 1992, n. 488 (punto 2.2.a del D.M. 3 luglio 2000 – T.U. delle direttive emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.L. 22/10/1992, n. 415, conv. L. 19/12/1992, n. 488, e dell'art. 18, comma 1, lettera aa), del D Lgs 31/3/1998, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni).

1.2 - Ai sensi dell'articolo 117 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il regime di aiuto di cui al presente bando rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento CE n. 70/2001

sopra citato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, serie L- 10, del 13 gennaio 2001 come modificato dal reg. (CE) 1976/2006 pubblicato sulla G.U.U.E. N° 368 del 23.12.2006.

Esso è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, del trattato ed è esente dall'obbligo di notificazione di cui all'art. 88, paragrafo 3 del Trattato, così come previsto dall'art. 3 del menzionato Regolamento CE n. 70/2001, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle PMI.

Il regime di aiuto è stato oggetto di comunicazione alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 9 del citato Regolamento CE n. 70/2001.

Il sistema agevolativo è applicato attraverso una procedura a bando.

La ricezione delle istanze, gli adempimenti istruttori propedeutici alla concessione delle agevolazioni ed i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessari all'erogazione delle agevolazioni stesse fino al saldo, nonché la gestione delle relative somme, sono affidati in concessione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) costituito da Irfis-Mediocredito della Sicilia S.p.A., con sede in Palermo, via Giovanni Bonanno 47, in qualità di capo gruppo mandataria e Banco di Sicilia, Società per azioni, con sede in Palermo, via Generale Magliocco n° 1. Detto RTI assume veste di "*Gestore concessionario*".

Le graduatorie, formate sulla base dei risultati dell'istruttoria condotta dal *Gestore concessionario*, sono approvate con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Industria e pubblicate nella GURS.

Le agevolazioni concesse sono rese disponibili in due quote, la prima delle quali anche a titolo di anticipazione.

A conclusione del programma d'investimenti, l'impresa deve produrre la relativa documentazione di spesa; sulla base della stessa il *Gestore concessionario* redige una relazione sullo stato finale del programma.

Sulla scorta di detta relazione e delle risultanze degli accertamenti sulla realizzazione del programma, l'Assessorato emana il decreto di concessione definitiva e dispone l'erogazione in favore dell'impresa di quanto ancora dovuto.

2 BENEFICIARI, AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI, RISORSE POSTE A BANDO

2.1 Destinatarie delle agevolazioni, concesse in forma di contributo in conto impianti, sono le PMI industriali che intendono promuovere programmi d'investimento produttivi nell'ambito del territorio siciliano, operanti nei settori estrattivo e manifatturiero, delle costruzioni, nonché le imprese fornitrici di servizi reali. Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese artigiane, per le quali è previsto uno specifico intervento agevolativo e relativa dotazione finanziaria dalla misura 4.02 del suddetto Complemento di programmazione.

Alla data di presentazione del modulo di domanda di agevolazione tali imprese - quelle di servizi costituite sotto forma di società regolari - devono essere già iscritte nel registro delle imprese, devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti - non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata – e non devono trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'art. 3 della Legge 19 marzo 1990, n.55 e s.m.i..

2.2 Le imprese beneficiarie sono classificate di piccole o medie dimensioni in conformità alla vigente disciplina comunitaria sugli aiuti alle PMI secondo la definizione stabilita dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e sulla base dei chiarimenti forniti con Decreto del Ministero delle attività produttive del 18.4.2005 (G.U.R.I. n° 238 del 12.10.2005)

2.3 Le agevolazioni sono accordate in misura pari ai massimali previsti dalla “Carta nazionale degli aiuti a finalità regionale”, in corso di approvazione, vigente alla data della concessione.

Nel caso in cui, alla data di emissione dei decreti di concessione, l’approvazione della suddetta *Carta* non sia ancora intervenuta, si applicheranno le intensità di base previste dall’art. 4.2 a) e b) del Reg. 70/2001 (15% ESL per le PI e 7,5% ESL per le MI), ferma restando la concessione dell’integrazione fino ai massimali di cui sopra successivamente all’approvazione della *Carta* stessa.

Si precisa che la proposta di “Carta nazionale degli aiuti a finalità regionale” prenotificata dallo Stato Italiano alla Commissione Europea con nota n° PN33/2007 del 30.3.2007, individua, per la Sicilia, i predetti massimali nella misura del 30%, ulteriormente maggiorato del 15% ESL ai sensi dell’art. 4.3 b) del Reg. (CE) 70/2001, per un totale contributivo, pertanto, del 45% ESL sia per le piccole che per le medie imprese.

Per beneficiare delle agevolazioni i soggetti richiedenti devono sostenere un programma d’investimenti con un proprio apporto non inferiore al 25% degli investimenti ammissibili ed impegnarsi a non distogliere questi ultimi dall’uso e le finalità di cui al presente bando per almeno cinque anni.

Ai fini del calcolo del contributo da concedere, l’impresa richiedente indica, nella Scheda Tecnica allegata alla domanda, le spese relative agli investimenti e la suddivisione delle stesse per anno solare. Dette spese, come riscontrate pertinenti e congrue dal *Gestore concessionario*, vengono attualizzate all’anno solare di avvio a realizzazione del programma d’investimenti.

L’ammontare delle spese attualizzate è moltiplicato per la misura agevolativa prevista, ottenendo così l’ammontare massimo delle agevolazioni attualizzate concedibili.

Tale importo viene rivalutato, sempre con riferimento all'anno solare, sulla base della data di disponibilità delle agevolazioni ottenendo in tal modo l'ammontare dell'agevolazione concedibile, che viene indicato nel decreto di concessione.

Ai fini di cui sopra:

- per anno solare di avvio a realizzazione degli investimenti si intende quello del primo dei titoli di spesa ammissibili;
- per l'attualizzazione delle spese del programma, si applica il tasso in vigore alla data di avvio a realizzazione del programma medesimo, espresso con due cifre decimali. Qualora alla data di calcolo del contributo in via provvisoria il programma non sia ancora avviato si applica, in via convenzionale, il tasso vigente alla data di conclusione dell'istruttoria, salvo applicare quello effettivo all'atto del ricalcolo del contributo in sede di concessione definitiva.

2.4 Per l'attuazione del presente bando è prevista - a valere sulle risorse, cofinanziate dall'Unione Europea, della citata sottomisura 4.01b1 del POR Sicilia - una dotazione finanziaria iniziale di € 3.000.000, suscettibile di incremento in relazione ad eventuali ulteriori assegnazioni nonché ad eventuali economie maturate anche sulla quota territorializzata del Programma Operativo, recuperate e riallocate entro la data di approvazione della graduatoria.

3 – PROGRAMMI E SPESE AMMISSIBILI

3.1 Per accedere all'agevolazione, le imprese di cui al punto precedente devono promuovere, nell'ambito del territorio siciliano, un programma d'investimenti per un ammontare di spesa ammissibile superiore ad € 50.000 e non superiore ad € :

- 500.000 per le attività del "settore industria", ad esclusione di quelle relative alle costruzioni ed ai servizi;
- 150.000 per le attività del detto "settore industria" limitatamente a quelle relative alle costruzioni ed ai servizi.

Il programma deve essere organico e funzionale, tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido, come desumibile da un apposito "*Business plan*", e deve riguardare una delle attività ammesse dal presente bando, nell'ambito di un'unica "*unità produttiva*", intendendosi come tale la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

Allo scopo di evidenziare compiutamente le caratteristiche del programma e consentirne la valutazione tecnico-economico-finanziaria e dell'idoneità al conseguimento dei suddetti obiettivi, l'impresa deve corredare la domanda con un "*Business plan*" descrittivo concernente l'impresa, l'iniziativa e l'unità produttiva.

I relativi dati economico-finanziari saranno forniti attraverso gli specifici prospetti contenuti nella Scheda Tecnica allegata al Modulo di domanda.

Non sono ammissibili i progetti realizzati, in tutto o in parte, con contratti “chiavi in mano”.

I programmi d’investimento promossi dalle imprese estrattive e manifatturiere possono riguardare solo uno o più settori produttivi di cui alle sezioni C – “Estrazioni di minerali” e D – “Attività manifatturiere” della Classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2002, fatti salvi i divieti e le limitazioni derivanti dalle vigenti specifiche normative dell’U.E..

Le imprese fornitrici di servizi possono promuovere programmi d’investimento solo nell’ambito di uno o più dei settori di cui all’Allegato n. 1 del presente bando.

Per alcuni settori sono previsti divieti e limitazioni derivanti dalla vigente normativa dell’Unione Europea. In merito si rinvia al punto 1.9 della circolare del Ministero attività produttive n. 980902 del 23.3.2006 – nel testo vigente alla data del presente bando - ed ai relativi allegati, con la precisazione che le classi e categorie escluse dal cofinanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) non sono ammissibili alle presenti agevolazioni.

3.2 Il programma d’investimenti da agevolare può riguardare l’ampliamento, o l’ammodernamento, o la ristrutturazione di impianti produttivi esistenti. A tal fine si considera:

1. “ampliamento” il programma che, attraverso un incremento dell’occupazione, sia volto ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti esistenti o ad aggiungerne altra relativa a prodotti nuovi (ampliamento orizzontale) e/o creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti (ampliamento verticale);
2. “ammodernamento” il programma che sia volto ad apportare innovazioni nell’impresa con l’obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi;
3. “ristrutturazione” il programma diretto alla riorganizzazione, al rinnovo, all’aggiornamento tecnologico dell’impresa;

Per una corretta applicazione di tali definizioni, si precisa che i dati da rilevare ai fini di cui si tratta sono, qualora non diversamente specificato, quelli riferiti “all’unità produttiva”, come sopra definita.

3.3 Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni il soggetto richiedente deve comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e degli

immobili dell'unità produttiva ove viene realizzato il programma, per il tutto il periodo di realizzazione dell'investimento e per il quinquennio successivo.

La piena disponibilità dovrà essere rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria o comodato. A tal fine non sono ammessi i contratti preliminari. Per le imprese operanti nel settore delle costruzioni, tale disponibilità è riferita alla sola sede operativa di cui l'impresa deve essere titolare nell'ambito della Regione Siciliana.

Alla predetta data, gli atti o i contratti relativi a detti titoli di disponibilità devono risultare già registrati e, ove previsto, trascritti. La registrazione potrà intervenire successivamente qualora la stessa venga effettuata per il tramite di un pubblico ufficiale. In tal caso, la registrazione e l'eventuale trascrizione devono essere comunque comprovate dall'impresa entro e non oltre 30 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni.

Alla scadenza dei termini di presentazione delle domande di agevolazione, il suolo e gli immobili esistenti devono essere rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione o da perizia giurata.

Il mancato rispetto anche di una delle suddette condizioni comporta il rigetto della domanda.

3.4 Sono ammissibili all'agevolazione, nei limiti della compatibilità con la vigente normativa comunitaria in materia di aiuti alle PMI e di ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali (si vedano, in particolare, i regolamenti CE n. 70/2001, 1685/2000 e 448/2004, e s.m.i.), le spese relative all'acquisto, all'acquisizione mediante locazione finanziaria o alla realizzazione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, ad esclusione del suolo e dei fabbricati, nella misura in cui sono necessarie alle finalità del programma d'investimenti. Sono ammesse le opere murarie ed assimilate non soggette a concessione od autorizzazione edilizia (es. opere interne, strutture precarie e simili) purché organiche al piano d'investimento e per un'incidenza non superiore al 10% dell'importo complessivamente ammissibile. L'ammissibilità alle agevolazioni delle suddette spese è prevista esclusivamente qualora inserite in programmi d'investimento avviati non prima del giorno di presentazione del Modulo di domanda. Per il caso di acquisizione di beni con il sistema della locazione finanziaria, si applicano le disposizioni di cui al punto 4.3 della circolare Ministero Industria n. 900315 del 14 luglio 2000 e s.m.i., fermo restando che, in tal caso, l'impresa dovrà rivolgersi ad uno degli istituti convenzionati con il *Gestore concessionario* (allegato 6) sulla base di una convenzione tipo, aperta a tutti i soggetti abilitati, approvata dall'Assessorato Industria con D.D.G. n. 792 del 27 maggio 2004. Non è comunque consentita la modifica del regime di acquisizione dei beni prescelto all'atto della presentazione della domanda.

Le tipologie di spesa ammissibili e i relativi divieti, limitazioni e condizioni, in parte mutuati dalle direttive U.E., sono riportati nell'Allegato n. 2. Con riferimento a tali divieti e limitazioni, si richiama in particolare quanto in merito previsto dalla scheda tecnica della sottomisura 4.01.b del C.d.P.

3.5 Nell'ambito dei programmi d'investimento promossi dalle imprese operanti nel settore delle costruzioni di cui alla sezione F della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2002, l'ammissibilità dei beni è condizionata all'esclusivo utilizzo degli stessi per il periodo minimo di cui all'art. 13, comma 3, della legge regionale 23.12.2000, n. 32 e all'art. 8, comma 1, lettera b) del regolamento emanato con D.M. 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dei cantieri ubicati nella Regione.

L'ubicazione dei singoli beni agevolati deve risultare da uno specifico registro, costantemente aggiornato dall'impresa.

Ai fini di cui sopra il legale rappresentante dell'impresa stessa deve sottoscrivere uno specifico impegno, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 3, facente parte della documentazione a corredo della domanda di agevolazioni.

L'eventuale venir meno delle condizioni sottoscritte con tale impegno sarà motivo di revoca delle agevolazioni relative ai beni interessati.

3.6 In considerazione dell'esigenza di assicurare il pieno rispetto delle scadenze fissate dall'Unione europea per la certificazione della spesa relativa ai fondi strutturali della programmazione 2000-2006, l'ultimazione del programma e la presentazione della documentazione finale di spesa dovrà avvenire entro e non oltre il termine del 31.07.08.

Non saranno ammesse all'agevolazione spese effettuate successivamente al predetto termine.

I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.

Non sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 EURO.

Non sono altresì ammissibili le spese notarili, quelle relative alle scorte, quelle di pura sostituzione, quelle di funzionamento e comunque tutte le spese non capitalizzate. Sono, inoltre, escluse le spese relative ad imposte e tasse, fatta eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi.

4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA

4.1 Per accedere ai benefici, i soggetti destinatari devono presentare apposita istanza entro la data del 2.07.2007.

La domanda di agevolazione deve essere redatta esclusivamente utilizzando l'apposito Modulo a stampa (il cui facsimile è riportato nell'allegato n. 4) e deve essere timbrata e

firmata dal legale rappresentante dell'impresa, o da un suo procuratore speciale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i..

Il modulo originale a stampa e il software per la compilazione della *Scheda Tecnica* sono resi disponibili presso gli sportelli del *Gestore concessionario* (rete IRFIS-Banco di Sicilia), presenti su tutto il territorio siciliano ed elencati sull'Allegato 5.

Ciascun Modulo riporta un numero di progetto pre-assegnato. Pertanto, al fine di eliminare il rischio della duplicazione di tali numeri, è rigorosamente vietata la presentazione di domande redatte su fotocopie del Modulo, ancorché compilate e firmate in originale.

La domanda deve essere presentata, pena l'esclusione, a mezzo raccomandata del servizio postale pubblico indirizzata a:

IRFIS Mediocredito della Sicilia S.p.A.
via Giovanni Bonanno, 47 - 90143 Palermo

ovvero, in caso di programmi in tutto o in parte realizzati in locazione finanziaria, alla Società di leasing (Istituto Collaboratore) prescelta tra quelle convenzionate con il Gestore Concessionario ed indicate sull'Allegato 6.

Entro lo stesso termine e con le stesse modalità, deve essere presentata, copia del solo modulo di domanda, debitamente compilato e firmato, al seguente indirizzo:

REGIONE SICILIANA
Assessorato dell'Industria – Dipartimento Industria
Servizio 1° "Promozione dello sviluppo industriale
via Ugo La Malfa 87/89 - 90146 PALERMO.

In tutti i casi, quale data di presentazione si considera quella del timbro postale.

Ai fini della presentazione delle domande valgono i seguenti divieti e limitazioni:

- non è ammessa la presentazione di un'unica domanda di agevolazione che riguardi più programmi o più unità produttive;
- non è ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un programma già agevolato ai sensi di altre norme statali, regionali o comunitarie ovvero da enti o istituzioni pubblici a meno che l'impresa non vi abbia formalmente rinunciato entro la data di presentazione dell'istanza;
- non è ammessa la presentazione di più domande sullo stesso bando riconducibili ad uno stesso programma da parte di un'impresa o di più imprese facenti comunque capo ai medesimi soggetti.

All'atto della presentazione dell'istanza, il richiedente deve altresì:

- dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 32/2000, il rispetto delle norme sul cumulo di cui al comma 1 del medesimo articolo

- dichiarare se, in relazione alla stessa unità produttiva oggetto dell'iniziativa, siano state presentate altre domande di agevolazione, a valere su risorse sia regionali che nazionali che comunitarie, con riferimento a interventi per i quali sia ancora in corso il procedimento di formazione della graduatoria;
- sempre in relazione alla stessa unità produttiva oggetto dell'iniziativa, impegnarsi a comunicare tempestivamente, con nota da indirizzarsi al *Gestore concessionario*, non oltre 15 giorni dal verificarsi della condizione, l'eventuale presentazione di domande di agevolazioni pubbliche successivamente a quella concernente il presente intervento o il conseguimento di agevolazioni a seguito di domande già presentate.

Le domande eventualmente inoltrate in difformità a quanto sopra indicato non sono considerate ammissibili e le agevolazioni eventualmente concesse sono annullate previa comunicazione agli interessati.

4.2 Il modulo deve essere accompagnato, pena l'invalidità della domanda, dal "*Business plan*" di cui al punto 3.1 e all'Allegato 7, dalla "*Scheda Tecnica*", il cui facsimile è riportato nell'Allegato 8 e da tutta la documentazione elencata nell'Allegato 9, necessaria per il completamento dell'attività istruttoria. Tale documentazione può essere trasmessa anche separatamente dal Modulo purché, comunque, entro la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione. In tal caso, su ciascun documento e/o sulla relativa nota di accompagnamento deve essere indicato il numero di progetto di riferimento. La *Scheda Tecnica* deve essere elaborata, pena l'invalidità della domanda, tramite personal computer, utilizzando esclusivamente lo specifico software predisposto dal *Gestore concessionario*, stampando i relativi file su normali fogli bianchi formato A4; le pagine della scheda tecnica a stampa e quelle della parte descrittiva del *business plan* devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali; sull'ultima deve essere apposta la firma del legale rappresentante della Società o di un suo procuratore speciale con le medesime modalità previste per il modulo di domanda. Tra la documentazione da allegare al modulo di domanda è altresì compresa una copia su floppy disk o compact disk (CD) contenente i suddetti file.

Le domande di agevolazione che allo scadere dei termini per la presentazione risultino ancora carenti di taluno degli elementi sopra indicati non saranno considerate ammissibili.

Il *Gestore concessionario* ne informa l'impresa – inviando copia della comunicazione al Dipartimento Industria – con una specifica nota, esplicitando chiaramente la relativa motivazione. Il modulo di domanda e la documentazione presentata rimangono agli atti del *Gestore concessionario*.

L'impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella Scheda Tecnica eventualmente avvenute successivamente alla sua presentazione. Qualora,

tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ed intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, la relativa domanda sarà considerata decaduta. Ciò, in considerazione della particolare procedura (concorsuale) ed al fine di evitare alterazioni del principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando.

A garanzia della volontà dell'impresa di realizzare il programma agevolato, al modulo di domanda deve essere allegata, pena l'invalidità della domanda stessa, la ricevuta del versamento di una cauzione ovvero fideiussione bancaria o polizza assicurativa, di pari importo alla cauzione medesima, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta in favore dell'Assessorato, rilasciata in stretta conformità all'apposito schema Allegato n. 10. Il versamento della cauzione è eseguito dall'impresa istante su un conto appositamente aperto dal *Gestore concessionario*, intestato alla Regione Siciliana - Assessorato Regionale Industria - Dipartimento Industria.

Per quanto concerne l'ammontare, la decorrenza, l'escussione e lo svincolo della cauzione, si rinvia a quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 900315 del 14/7/2000.

4.3 Il *Gestore concessionario*, accertata la regolarità e la completezza del modulo di domanda e della documentazione, procede entro il 01.10.2007 all'esame istruttorio finalizzato alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa e alla valutazione tecnica, economica e finanziaria del programma e redige una apposita relazione attenendosi a quanto previsto nella convenzione stipulata con l'Assessorato Industria.

L'esito dell'istruttoria sarà comunicato all'impresa richiedente.

Nel corso dell'istruttoria il *Gestore concessionario* può richiedere esclusivamente la rettifica dei soli errori ed irregolarità formali nonché precisazioni e chiarimenti in merito ai dati ed alla documentazione già prodotta, limitatamente a quelli ritenuti essenziali per la definizione dell'istruttoria.

Tali richieste saranno avanzate con una specifica nota, alla quale l'impresa è tenuta a rispondere in modo puntuale e completo. Allo scopo di consentire il rispetto dei termini fissati per il completamento dell'istruttoria, le precisazioni e i chiarimenti richiesti dovranno pervenire entro 15 giorni solari dal ricevimento della nota del *Gestore concessionario*. La decorrenza del predetto termine è sospesa nel mese di Agosto. In caso di mancato tempestivo riscontro, la domanda decade e il *Gestore concessionario* stesso ne dà immediata comunicazione all'impresa interessata e all'Assessorato.

L'attività istruttoria del *Gestore concessionario* si conclude con un giudizio motivato, positivo o negativo, sia con riferimento agli aspetti tecnici che a quelli economici e finanziari. La relazione istruttoria contiene, altresì, i costi ammissibili e l'agevolazione teoricamente concedibile.

In caso di esito positivo, anche condizionato, il *Gestore concessionario* invia all'impresa richiedente una nota contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori utili per la formazione della graduatoria, così come eventualmente rettificati in sede istruttoria, nonché l'elenco dei beni e relative spese eventualmente ritenute non ammissibili.

In caso di esito negativo l'Assessorato, acquisite le relative motivazioni dal *Gestore concessionario*, provvede a comunicarle agli interessati con apposita nota, avverso la quale i medesimi potranno proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi della L. 06/12/1971, n. 1034 entro il termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione Siciliana, entro il termine di 120 giorni.

L'Assessorato potrà effettuare verifiche, anche a campione, sulle domande proposte, in qualsiasi momento dell'iter procedurale.

5 - GRADUATORIE E CONCESSIONI PROVVISORIE

5.1 La concessione delle agevolazioni avviene secondo la posizione assunta dai programmi in una specifica graduatoria di merito, seguendo l'ordine decrescente dalla prima sino all'esaurimento dei fondi disponibili.

La graduatoria, formata sulla base delle risultanze istruttorie inviate dal *Gestore concessionario*, viene approvata con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Industria e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

In graduatoria vengono inseriti i programmi positivamente istruiti dal *Gestore concessionario* indicando, in relazione ai fabbisogni finanziari di ciascun programma e alle disponibilità finanziarie attribuite alla graduatoria stessa, quelli agevolabili - per i quali si potrà provvedere alla emanazione dei decreti di concessione provvisoria, dal primo in graduatoria in poi - e quelli che ne restano esclusi per insufficienza delle disponibilità medesime.

Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo programma agevolabile di ciascuna graduatoria sia solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando comunque l'intero programma.

5.2 Ai sensi dell'art. 27 della L.r. 32/2000, la posizione di ciascun programma nella graduatoria è determinata in relazione ai valori assunti dai seguenti indicatori:

- a) Rapporto tra il numero dei nuovi occupati e l'importo complessivo ammissibile dell'investimento;
- b) Rapporto tra le risorse proprie da investire e l'investimento ammissibile complessivo;
- c) Parametri collegati al settore di attività, alla tipologia d'investimento ed alla sua localizzazione.

In merito alla determinazione degli indicatori a) e b), si fa rinvio a quanto previsto ai punti 6.2 e 6.3 della circolare Ministero Industria n. 900315 del 14/7/2000 e s.m.i..

Il predetto punto 6.2 rileva, tra l'altro, per quanto riguarda le società cooperative, che l'art. 3 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, fissa un limite massimo di quote o azioni che possono essere possedute da ciascun socio persona fisica. Tale limite, di fatto, in costanza della compagine sociale, impedisce l'incremento del capitale sociale oltre determinate consistenze. Dal momento che, per le stesse società cooperative, le eventuali riserve indivisibili, costituite ai sensi dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non possono essere distribuite tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società cooperativa che all'atto del suo scioglimento, dette riserve possono essere prese in considerazione, ai fini di cui si tratta, senza richiederne la conversione in capitale sociale, purché sia stato raggiunto il limite del capitale sopra richiamato per tutti i soci persone fisiche; in tal caso il relativo ammontare viene convenzionalmente imputato all'anno solare di avvio a realizzazione del programma.

L'indicatore c) è determinato dal punteggio complessivo conseguito da ciascun programma sulla base di priorità, individuate nell'allegato 11, rappresentate da parametri relativi a: 1) settore di attività, 2) tipologia d'investimento e 3) localizzazione.

Saranno, inoltre, riconosciute le seguenti maggiorazioni degli indicatori di cui sopra:

- 10% ai progetti presentati da imprese già aderenti al sistema di certificazione EMAS (1836/93) e che ne documentino l'avvenuta adesione in allegato alla domanda;
- 5% ai progetti presentati da imprese già aderenti al sistema di certificazione UNI EN ISO 14001 e che ne documentino l'avvenuta adesione in allegato alla domanda;

Le precedenti due maggiorazioni non sono cumulabili

- 5% ai programmi che prevedano l'inserimento di persone soggette ad esclusione sociale, donne, disoccupati di lunga durata, LSU ovvero alle iniziative che, sulla base di un'analisi di mercato, dimostrino la dipendenza esterna dell'isola relativamente alla produzione prevista. Per i progetti che prevedano l'inserimento di soggetti appartenenti alle categorie sopraindicate, la maggiorazione verrà riconosciuta solo nel caso in cui l'inserimento, comunque non inferiore ad una unità lavorativa, sia pari ad almeno il 10% del numero complessivo dei nuovi occupati previsti ai fini dell'indicatore di cui alla precedente lettera a);
- 5% ai progetti che prevedano, per una spesa almeno pari al 20% di quelle ammissibili, l'utilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Il punteggio che il programma consegue e che determina la posizione dello stesso in graduatoria è ottenuto sommando algebricamente i valori dei suddetti indicatori, normalizzati secondo la seguente formula:

$$I_n = (I_i - M) / D$$

ove:

I_n = valore normalizzato del singolo indicatore

I_i = valore da normalizzare del singolo indicatore

M = media degli N valori da normalizzare

N = numero dei valori della serie (il numero dei valori è pari a quello delle iniziative da inserire nella graduatoria)

D = deviazione standard = $[\sum(li - M)^2/(N - 1)]^{0,5}$

Per i programmi utilmente collocati in graduatoria, l'Assessorato Industria adotta i decreti di concessione provvisoria e li invia alle imprese interessate ed al *Gestore concessionario*.

Il decreto di concessione, oltre ad indicare l'impresa beneficiaria, la tipologia del programma agevolato e l'ubicazione dell'unità produttiva, indica gli investimenti ammessi alle agevolazioni, l'ammontare delle agevolazioni totali e la loro suddivisione in quote. Il decreto, inoltre, stabilisce a carico dell'impresa beneficiaria i seguenti obblighi:

- a) di dichiarare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, di non aver ottenuto dopo la presentazione della domanda di agevolazioni, ovvero di aver restituito o rinunciato, per i beni oggetto del programma, agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre agevolazioni nazionali, regionali, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
- b) di ottemperare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, ad eventuali condizioni o prescrizioni particolari eventualmente indicate nel decreto medesimo;
- c) di non modificare, nel corso di realizzazione del programma agevolato, l'attività economica alla quale sono destinati gli investimenti del programma stesso e di non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni immateriali e materiali agevolate prima di cinque anni dalla relativa entrata in funzione;
- d) di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
- e) di ultimare il programma d'investimenti entro la data fissata nel decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni;
- f) di comunicare tempestivamente la data di ultimazione del programma e la data di entrata a regime degli impianti;
- g) di osservare le specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- h) di restituire eventuali somme indebitamente ottenute gravate degli interessi e delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni (si richiama particolarmente, in proposito, l'art. 191 della l.r. 32/2000);
- i) per gli eventuali investimenti immateriali che abbiano beneficiato dell'agevolazione, di impegnarsi a sfruttarli esclusivamente nel proprio stabilimento per un periodo di almeno cinque anni.

6 - EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

6.1 Le agevolazioni concesse per ciascun programma sono rese disponibili presso il gestore concessionario in due quote, la prima delle quali il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.R.S. del decreto di approvazione della graduatoria.

6.2 Le somme spettanti alle imprese beneficiarie sono erogate, dal *Gestore concessionario*, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 20/2005, entro il 5° giorno lavorativo successivo al completamento degli adempimenti istruttori e delle verifiche previste.

Le agevolazioni sono erogate con le seguenti modalità:

- anticipazione pari al 50% del contributo concesso, su richiesta dell'impresa beneficiaria da effettuarsi successivamente al ricevimento del decreto di concessione delle agevolazioni e previa presentazione di fideiussione bancaria di importo pari alla somma da erogare o di polizza assicurativa irrevocabile incondizionata ed escutibile a prima richiesta in favore dell'Assessorato, rilasciata in stretta conformità all'apposito schema Allegato n. 12, con periodo di validità di almeno 24 mesi, che escluda espressamente il beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e con rinuncia dei termini di cui all'art 1957 c.c..

La fideiussione/polizza, per essere accettata, deve essere rilasciata da banche o istituti di credito, società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP, società finanziarie iscritte all'elenco speciale presso la Banca d'Italia, previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993, e deve essere sottoscritta con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma.

Qualora l'impresa beneficiaria non richieda la suddetta anticipazione, la stessa potrà richiedere la prima quota a stato d'avanzamento dei lavori alla realizzazione del 50% del programma d'investimenti.

- Seconda quota, eventualmente decurtata della parte relativa alle spese non riconosciute, all'ultimazione del programma d'investimenti.

Dalla seconda quota è trattenuto il 10% del contributo totale concesso, da erogare successivamente all'emissione del decreto di concessione definitiva.

Nei casi di riduzione del programma di spesa, prima di procedere all'erogazione delle quote residue in favore dell'impresa, il *Gestore concessionario* procede al ricalcolo della singola quota costante erogabile e provvede alla detrazione delle maggiori somme eventualmente già erogate applicando gli interessi legali.

Ai fini dell'erogazione, l'impresa, per i beni acquistati o realizzati direttamente, o la società di leasing, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, trasmettono al *Gestore concessionario* la relativa richiesta/dichiarazione secondo gli schemi di cui rispettivamente agli Allegati n. 13a o 13b, con allegata la documentazione di cui all'Allegato n. 14 e, limitatamente alla seconda erogazione, qualora non già presentata, la documentazione finale di spesa e le dichiarazioni di cui al successivo punto 7.3. La richiesta di erogazione avanzata dalla società di leasing deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'impresa, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 13c, concernente le spese ed i relativi beni cui si riferisce la richiesta di erogazione medesima.

Con dette richieste l'impresa e/o la società di leasing dichiarano l'importo delle spese sostenute per le opere realizzate e/o i macchinari, impianti e attrezzature acquistati, distinto per capitolo di spesa, espresso anche in percentuale del programma di investimenti approvato per la parte di rispettiva competenza, alla data cui si riferisce lo stato d'avanzamento, anche finale; a tal fine si fa riferimento alla data dell'effettivo pagamento delle fatture e degli altri titoli di spesa. I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal programma d'investimenti alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa documentato costituisce acconto.

In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta/dichiarazione di erogazione per stato d'avanzamento, si precisa che le stesse non possono comprendere quelle che il *Gestore concessionario* ha ritenuto non ammissibili; si precisa altresì che, contestualmente alla richiesta di erogazione per stato d'avanzamento, l'impresa deve riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura "L.R. 32/2000, art. 27- ACQUISTO EFFETTUATO CON IL CONCORSO DELLE RISORSE DELLA MISURA 4.01 DEL POR-SICILIA 2000-2006". *Spesa di euro dichiarata per la ...(prima, seconda)... erogazione del prog. n.*".

È consentito che l'impresa titolare delle agevolazioni rilasci procura speciale all'incasso o stipuli una cessione di credito in relazione alle agevolazioni medesime. In merito, si precisa:

- né la procura speciale all'incasso né la cessione di credito possono essere rilasciate in favore dei soggetti facenti parte del RTI – *Gestore concessionario*;
- le cessioni del credito devono essere notificate al Dipartimento Industria, che ne formalizza la presa d'atto all'impresa cedente ed al *Gestore concessionario* condizionandone l'efficacia agli esiti della prevista certificazione antimafia, che verrà acquisita dal *Gestore concessionario* nei confronti del cessionario (con esclusione dei soggetti "pubblici"). In attesa della presa d'atto e, qualora necessaria, degli esiti della certificazione antimafia, l'erogazione delle agevolazioni resta sospesa;
- le procure speciali all'incasso devono essere notificate dall'impresa cedente unicamente al *Gestore concessionario* che, previa formale presa d'atto, provvede all'erogazione nei confronti del nuovo soggetto titolato all'incasso.

7 - DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA E CONCESSIONI DEFINITIVE

7.1 Per consentire, in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti o di controlli ed ispezioni, un'agevole ed univoca individuazione fisica di ciascun macchinario, impianto di produzione ed attrezzatura rilevante oggetto di agevolazioni, l'impresa deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa - ovvero, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, dei relativi verbali di consegna - con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessi, compresi quelli realizzati con commesse interne di lavorazione. A tal fine il legale rappresentante dell'impresa deve rendere, ai sensi

degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco utilizzando lo schema di cui all'Allegato 15 ed il prospetto di cui all'Allegato 15b. La dichiarazione può essere resa anche da un procuratore speciale, nel qual caso deve essere prodotta anche la relativa procura o copia autentica della stessa.

I beni fisici devono essere riscontrabili anche attraverso l'apposizione sui beni stessi di una specifica targhetta riportante, in modo chiaro ed indelebile, il numero con il quale il medesimo bene è stato trascritto sull'elenco ed il numero di progetto recato dalla domanda nella quale è stato inserito il bene. A tal fine si può fare riferimento anche al numero di matricola assegnato dal fornitore. Ciascun bene deve essere identificato con un solo numero e non può essere attribuito lo stesso numero a più beni. Dal momento che l'impresa può essere soggetta ad ispezioni fin dalla fase istruttoria, è opportuno che l'elenco dei beni di cui trattasi venga predisposto all'avvio del programma ed aggiornato in relazione a ciascun acquisto o all'eventuale dismissione dei beni trascritti. La mancata o incompleta tenuta delle scritture può dare luogo, previa contestazione, alla revoca, totale o parziale, delle agevolazioni.

7.2 Entro dalla data di cui al precedente punto 3.6, l'impresa deve inviare al *Gestore concessionario* una dichiarazione attestante la data di ultimazione del programma e di entrata in funzione dell'impianto resa dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale.

In caso di inutile decorso del superiore termine, il *Gestore concessionario* propone la revoca delle agevolazioni all'Assessorato che, effettuate le necessarie valutazioni, può procedere alla emanazione del conseguente decreto.

7.3 La documentazione finale di spesa consiste nella copia autentica delle fatture o di altri documenti di spesa, fiscalmente regolari, previa verifica, effettuata sugli originali, della dicitura di cui al precedente paragrafo 6.2 accompagnata da dichiarazioni liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore secondo lo schema di cui all'Allegato n. 16 o da ulteriori documentazioni che ne comprovino l'avvenuto pagamento.

Tale documentazione deve essere solidalmente allegata ad una dichiarazione dell'impresa o, nel caso di programmi comprendenti beni acquisiti in locazione finanziaria, della società di leasing. La documentazione e la relativa dichiarazione devono essere cucite tra loro ed essere firmate o timbrate a cavallo di ciascuna coppia di fogli prima della firma della dichiarazione medesima. Detta dichiarazione deve essere resa secondo gli schemi seguenti, avendo cura di riprodurre fedelmente il testo corrispondente al caso ricorrente e omettendo, onde evitare cancellazioni o abrasioni, le ipotesi che non ricorrono:

- allegato n. 17, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale, nel caso di programmi con investimenti relativi solo a beni acquistati direttamente dall'impresa;
- allegato n. 18, resa dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale, nel caso di programmi con investimenti relativi in tutto o in parte a beni acquisiti in locazione finanziaria. Detta dichiarazione andrà altresì accompagnata da altra dichiarazione, redatta secondo lo schema allegato 19, resa dalla società di *leasing*.

La documentazione finale di spesa sarà vistata, punzonata o timbrata a secco dal *Gestore concessionario* per attestazione della pertinenza e congruità delle singole spese proposte nonché, in caso di copie di fatture munite di idonea attestazione dell'avvenuto pagamento, per conformità delle copie stesse agli originali.

Gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento, devono comunque essere tenuti a disposizione dall'Impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni del *Gestore concessionario* o dell'Assessorato

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione finale di spesa il *Gestore concessionario* provvede a:

- a) verificare la completezza e la pertinenza al programma agevolato della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse dall'impresa;
- b) redigere e trasmettere all'Assessorato una relazione sullo stato finale del programma di investimenti, trattenendo ai propri atti la documentazione finale di spesa e le relative dichiarazioni.

Ricevuta la relazione finale l'Assessorato emana il decreto di concessione definitiva.

8 - REVOCHE

8.1 Ai sensi dell'articolo 191 della legge regionale 23.12.2000, n. 32, in caso di assenza di uno o più requisiti, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, si procederà alla revoca delle agevolazioni concesse e all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma fino a un massimo del 50 per cento dell'importo dell'intervento indebitamente fruito.

Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla entrata in funzione, è disposta la revoca dei relativi benefici.

Nei casi di restituzione delle agevolazioni in conseguenza della revoca – che potrà essere disposta anche in misura parziale, in proporzione all'inadempimento riscontrato - l'impresa dovrà versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.

Per le restituzioni, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

L'Assessorato Industria procede alla revoca, parziale o totale delle agevolazioni, autonomamente o su segnalazione motivata da parte del *Gestore concessionario*, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa.

Il decreto di revoca dispone, altresì, in ordine al recupero delle somme erogate

8.2 Nel richiamare, in merito, la citata circolare ministeriale n. 900315/2000 e s.m.i., a titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano alcuni casi in cui si potrà procedere alla revoca, totale o parziale, dei benefici:

- 1) qualora per i beni del medesimo programma oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti od istituzioni pubbliche;
- 2) qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali ed immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto;
- 3) qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
- 4) qualora il programma non venga ultimato entro i termini stabiliti nel presente bando;
- 5) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- 6) qualora, calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori suscettibili di subire variazioni, anche solo uno degli scostamenti stessi di tali indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria o la media degli scostamenti medesimi superiori, rispettivamente, i 30 o i 20 punti percentuali;
- 7) qualora , nel corso di realizzazione del programma d'investimenti, venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto.

Danno luogo a revoca totale le infrazioni o le inadempienze di cui ai punti 3), 5), 6) e 7); danno luogo a revoca totale o parziale quelle di cui ai punti 1), 2) e 4).

In relazione al punto 4) si precisa che qualora entro il termine di cui al precedente punto 3.6 l'impresa realizzi solo una parte del programma approvato, l'agevolazione sarà confermata, limitatamente alle spese effettuate e documentate nei termini previsti, a condizione che la parte realizzata sia organica e funzionale ovvero che l'impresa stessa, entro trenta giorni dal suddetto termine compri di aver realizzato ulteriori spese che la rendano tale.

9 - MONITORAGGIO

9.1 Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria, a partire dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria, provvede ad inviare al *Gestore concessionario*, entro trenta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale fino all'esercizio successivo a quello nel quale ricade la data di entrata a regime del programma agevolato,

una dichiarazione resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Tale dichiarazione, redatta secondo gli schemi di cui agli Allegati n. 20 e 20b, fornisce, in particolare, informazioni sullo stato d'avanzamento del programma e sui dati utili alla determinazione degli eventuali scostamenti degli indicatori di cui ai punti precedenti. Il dato relativo allo stato d'avanzamento è dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma.

La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti può determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca delle agevolazioni concesse.

Il *Gestore concessionario* provvede al riscontro della corrispondenza e della compatibilità dei dati contenuti nella predetta dichiarazione con quelli in proprio possesso.

10 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente bando si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate per l'attuazione della legge 19 dicembre 1992, n. 488 ed in particolare il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, il decreto 3 luglio 2000 - Testo Unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui alla legge 488/92, la circolare (con relativi appendice e allegati) Ministero Industria n. 900315 del 14/7/2000, e le successive modifiche e integrazioni.

Il presente bando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.